DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 5

Efficacia dell'atto di ricostituzione Regime dei controlli

I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 1994, N. 444. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformita' a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformita' a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformita', adeguandosi ad esse.

Versione in vigore dal 17 luglio 1994, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-293-1994/art-5-efficacia-dell-atto-di-ricostituzione-regime-dei-controlli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it